

## L'omicidio commesso dopo l'esecuzione di condotte persecutorie dal medesimo agente

### Analisi della sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. Penale n. 38402/2021

---

#### 1. Introduzione

Sarà certamente capitato a molti di apprendere dai telegiornali l'ennesimo caso di atti persecutori posti in essere nei confronti di una persona offesa sfociato, poi, nell'omicidio di quest'ultima. Ebbene, la sentenza dei giudici di legittimità che si vuole qui approfondire riguarda proprio uno di questi casi. Invero, la Corte Suprema di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 576 co. 1, n. 5.1) e, nello specifico, in ordine alla configurabilità della figura di reato complesso o, diversamente, di concorso fra delitti.

#### 2. Il caso

Il caso trae origine dalla scoperta, avvenuta nel giugno del 2016, del corpo privo di sensi della persona offesa nei pressi di un parcheggio pubblico attiguo alla sede del proprio lavoro, con fratture zigomatiche, nasali e craniche. A seguito di **giudizio abbreviato**, l'imputata – collega della vittima – veniva **condannata** per la **continuazione fra** il reato di cui l'**art. 612-bis c.p.** e quello di **omicidio**, previsto dall'art. 575 c.p., **aggravato** dai futili motivi e dalla commissione del fatto ad opera di persona responsabile del reato di atti persecutori in danno della medesima vittima. Il giudice riteneva integrato il primo dei due delitti sulla base dei messaggi offensivi e minacciosi inviati dall'imputata alla persona offesa, avuto riguardo anche allo stato d'ansia e al timore che aveva indotto la vittima a rincasare, ogni giorno prima della sua scomparsa, solo dopo che l'imputata si era allontanata al termine dell'orario lavorativo.

In sede di gravame, la **Corte d'assise di appello assolveva** l'imputata dall'imputazione di **atti persecutori** per insussistenza del fatto e riqualificava il reato di **omicidio** volontario in **preterintenzionale**. Successivamente, tutte le parti proponevano ricorso per cassazione e la **Suprema Corte annullava** la predetta **sentenza con rinvio** per un nuovo giudizio in ordine all'elemento soggettivo ravvisato nel dolo omicidiario, quanto meno, eventuale nonché all'illogica ipotesi di una caduta per rotolamento della vittima e sull'asserito rapporto conflittuale tra l'imputata e la persona offesa.

I giudici di merito così, in **sede di rinvio**, ritenevano l'imputata **responsabile del reato continuato** di atti persecutori e omicidio volontario aggravato dalla circostanza di cui all'art. 576 co. 1, n. 5.1) c.p. Avverso tale sentenza il Procuratore generale e l'imputata presentavano **ricorso per cassazione**. La sezione investita della causa rilevava due diversi orientamenti circa l'applicazione della citata disposizione aggravatrice portando il tema all'attenzione delle Sezioni Unite.

#### 3. Istituti rilevanti

Le disposizioni che assumono particolare rilievo per la soluzione del caso in esame sono contenute negli artt. 84, 575, 576 co. 1, n. 5.1) e 612-bis c.p. inerenti alla disciplina del reato complesso e recanti le singole fattispecie delittuose prese in considerazione dai giudici di legittimità.

L'art. 84 c.p. prevede la disciplina del c.d. reato complesso. Ivi si stabilisce che le disposizioni del concorso tra reati non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato. Si avrà, nel primo caso, la fattispecie di «reato composto» e, nel secondo, quella di «reato complesso circostanziato». Si ritiene configurata detta ipotesi di reato, utilizzando le parole della Corte di Cassazione, quando: l'elemento costitutivo o la circostanza aggravante del reato hanno ad oggetto un fatto identificabile come tale; il fatto è inserito nella struttura del reato complesso nella sua completa configurazione tipica; il fatto è previsto da una norma incriminatrice, che si assume configurare un reato complesso, quale componente necessaria della relativa fattispecie astratta; il fatto è unitario e diretto a un unico risultato finale.

L'art. 575 c.p. prende in considerazione il delitto di omicidio. Si tratta di un reato comune, a forma libera nonché reato di danno in quanto l'agente, con la sua condotta, cagiona l'evento «morte» della persona offesa.

L'art. 576 co.1, n. 5.1) c.p. contempla la circostanza aggravante speciale e ad effetto speciale dell'aver cagionato la morte ad opera di persona responsabile del reato di atti persecutori in danno della medesima vittima.

L'art. 612-*bis* c.p. prevede la fattispecie delittuosa degli atti persecutori, reato introdotto dal D.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in l. 23 aprile 2009 n. 38. L'illecito penale consiste nel minacciare o molestare taluno, con condotte reiterate, in modo da cagionare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. I commi successivi al primo prevedono due diverse circostanze aggravanti speciali e, ai sensi del quarto comma, viene dettato il regime di procedibilità del reato (a querela della persona offesa tranne nel caso in cui il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona con disabilità o, ancora, quando è connesso con diverso delitto procedibile d'ufficio).

## 4. La soluzione

La Corte ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto:

«**La fattispecie del delitto di omicidio**, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto **aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1** c.p. – punito con la pena edittale dell'ergastolo – integra un **reato complesso**, ai sensi dell'art. 84, primo comma, c.p., in ragione della unitarietà del fatto».

## 5. Approfondimenti: ulteriori sentenze rilevanti

In tema di applicazione dell'aggravante di cui all'art. 576 co. 1, n. 5.1) c.p. si richiamano i due diversi orientamenti giurisprudenziali precedenti al *dictum* della Corte.

CONFORME

- **Cass. 30931/2020**: la sentenza trae origine dalla condanna per il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. intervenuta successivamente alla condanna per omicidio aggravato dalla già citata circostanza aggravante nel cui ambito le condotte persecutorie coincidevano nello spazio e nel tempo con quelle precedentemente contestate. I giudici legittimati, nello specifico, hanno ritenuto che la disposizione

di cui all'art. 576 co. 1, n. 5.1) c.p. non si limitasse a precisare una determinata qualità del soggetto autore del reato, ma ricomprendesse altresì il fatto persecutorio nella sua interezza, posto che la norma richiede l'identità tanto dell'agente quanto della persona offesa. Pertanto, non sarebbe prospettabile il concorso fra i reati di omicidio e atti persecutori poiché quest'ultimo si ritiene assorbito nella prima fattispecie che, dunque, rappresenta un esempio di reato complesso.

## DI SEGNO CONTRARIO

- **Cass. 20786/2019:** la pronuncia valorizza, attraverso una diversa lettura dell'art. 576 co. 1, n. 5.1) c.p., la volontà del legislatore di mettere in rilievo esclusivamente l'identità del soggetto autore del reato da individuare in colui che commette gli atti persecutori e cagiona la morte della stessa persona offesa. Siffatto intento emergerebbe più nitidamente dalla lettura della precedente circostanza aggravante di cui al co. 1, n. 5), la quale rende applicabile la pena dell'ergastolo allorché l'evento «morte» si verifica in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572 e altri<sup>1</sup>. La Corte di Cassazione evidenzia che con tale ultima disposizione il legislatore ha voluto focalizzarsi sulla condotta e, diversamente, con l'aggravante di cui al successivo n. 5.1) sulla qualità dell'agente, motivo per cui i fatti sono oggettivamente distinti tra di loro. Secondo i giudici di legittimità si avrà, in definitiva, il concorso tra il delitto di omicidio aggravato e il reato di atti persecutori.

## 6. Approfondimenti: temi che potrebbero essere di interesse

In tema di configurabilità del reato complesso:

- **Cass. 6775/2005** che statuisce come il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.), quale circostanza aggravante dell'omicidio, non concorre formalmente con quest'ultimo, ma in esso resta assorbito allorché i due reati vengano commessi in unico contesto temporale, confluendo così nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all'art. 84 co. 1 c.p.
- **Cass. 7451/1998** che afferma come, qualora il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione segua l'omicidio del sequestrato, si ha l'assorbimento del sequestro di persone e dell'omicidio volontario nell'unico reato di cui all'art. 289-*bis* co. 3 c.p.

## 7. Approfondimenti - Articoli

Per approfondire il tema dell'omicidio aggravato dall'aver posto in essere condotte persecutorie, dell'omicidio preterintenzionale e dell'elemento soggettivo individuato dal dolo eventuale o dalla colpa cosciente si raccomanda la lettura dei seguenti articoli:

- [Omicidio aggravato dallo stalking: reato complesso o concorso di reati?](#) – Rebecca Giorli
- [L'omicidio preterintenzionale](#) – Lisa Montalti
- [Dolo eventuale e colpa cosciente: casi di cronaca contemporanea](#) – Alice Strada

---

<sup>1</sup> Art. 576 co.1, n. 5) c.p.: «Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso: [...] 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinqies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* ».